

MASSIMA

Cassazione civile sez. un. - 15/06/2015, n. 12310

PROCEDIMENTO CIVILE - Domanda giudiziale - - modificazioni

La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali; ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., dell'originaria domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo.

Fonte:

Foro it. 2016, 1, I, 255 NOTA (s.m.) (nota di: CEA)